

- Dal Direttario per pubblico Istrumento, di cui
altri ne dovrà dare allo stesso Direttario due
Copie autentiche a proprie spese.
7. Seguendo alienazione di parte del fondo livel-
lato col consenso del Direttario, e mediante
il pagamento del dovuto laudemio, cesserà
per questo l'obbligazione solidale della por-
zione restante, ed il Canone convenuto do-
vrà esigersi dalli rispettivi Livellari, senza
che l'uno debba rispondere per l'altro, ben-
inteso però che ciascuno sia responsabile.
- Per evitare poi le troppo minute divi-
sioni, e suddivisioni de' fondi livellati si di-
chiara, che non sarà permesso in verun ca-
so, ne mai si accorderà il consenso per
l'alienazione, o sia divisione di un livello
in porzioni, che per lo meno non arrivi-
no a 30. per ciascuna.
8. Il Canone dovrà dal Livellario pagarsi in
buoni danari d'oro, o d'argento al corso,
e peso delle Gride, che saranno veglianti al
tempo delli pagamenti, esclusa qualunque
alterazione potesse in avvenire succedere
per abuso, o consuetudine qualunque tol-

Carolus Bonif.
Rejmo 1707

- l'erata comunemente.
9. Non potrà mai il Livellario pretendere rif-
tore, remissione, o diminuzione di Canone per
qualunque infornio si celeste, che terref-
tre, che potesse accadere ne' fondi deliberati,
e loro frutti, eccettuato soltanto il caso del
non colpevole deperimento del Fondo livel-
lato.
10. Sarà tenuto il Livellario al pagamento di
tutti li Carichi si Rej, che locali, ordina-
ri, e straordinari incumbenti ai Beni livel-
lati, e tanto imposti, che da imporsi qua-
lunque sia la causa dell'imposizione de'
medesimi alle Trazioni Militari, a tutti
que' Carichi, alli quali secondo le leggi
censuarie veglianti, o di qualunque altra
che in qualivoglia futuro tempo possa
pubblicarsi, spettano, o spetteranno alli Be-
ni, o a li di essi ne avesse il pieno domi-
nio, in somma sarà tenuto a tutto ciò
che per ragione, o fatto spetta, o spettereb-
be al pieno padrone, senza che mai in qual-
unque futuro tempo, per qualunque sia
alterazione, accrescimento, o mutazione di

sistema sopra occorrere, e per qualunque
siasi causa privilegiata, ed impensata sopra
il Livellario pretendere compenza, o diminu-
zione del Canone.

11. Sarà tenuto a tutte le Riparazioni delle
Case, e reidificazione nel caso di rovina del-
le medesime alla manutenzione, o rinnova-
zione de' porti, e d'ogni sorta d'edificij d'ac-
que niuno eccettuato; al concorso delle Stra-
de di Regie, che comunali, riparo alli fiumi,
e ogni altra riguardante la manutenzione
de' Beni, e altresì a tutti li fitti d'acque
pedaggi, ed ogni qualunque peso di simil'
sorta, senza che anche in questa parte, e
per qualunque sia causa sopra pretende-
re compenza, o diminuzione del Canone co-
me sopra; sarà parimenti obbligato senza
diminuzione, o compenza come sopra concor-
rere a rata del godimento alle spese di ma-
nutenzione, e rinnovazione di tutti quei Edi-
ficij, e Cavi, che sono fuori del Corpo de'
Beni livellati, ma che però servono anche
all'irrigazione de' medesimi, o in tutto, o in
parte, e quando detti cavi, ed edificij fossero

Carlo Bonif.
Reijna Regi.

di particolare speranza de' medesimi Be-
ni, dovranno spurgarsi, ripararsi, e rin-
novarsi per intero dal detto Livellario
a norma, e secondo la specifica, che verrà
data dal Verito del Direttario in occasione
della consegna; e sarà pure obbligato a la-
sciar decorrere le acque, e colature a ter-
zi secondo li rispetti obbligati.

12. Dovrà il Livellario, spirato il termine
all'addizione del Sesto, e riportata la Sa-
periore approvazione, colla quale sopra
effettuarsi il contratto, ricevere la confe-
gna de' fondi livellati da darsi dal Verito
di confidenza del Direttario, e ciò a spese
dello stesso Livellario, il quale sarà tenuto
dare al Direttario una copia autentica di
detta consegna per inferirla nell'Istromen-
to, affinché per tutti gli effetti di ragio-
ne sopra constare dello Stato, in cui il
Livellario avrà ricevuto il fondo; sarà
altresi tenuto alle spese dell'asta, delibera-
zione, ed Istromento, e di due copie autenti-
che del medesimo da consegnarsi al Diret-
tario.

13. E siccome non solo è tenuto il Livellario di
conservare li Beni in quello Stato, in cui li
furono da principio consegnati, ma ben an-
che di migliorarli, come seco porta di sua na-
tura il contratto di Livello, così ogni dieci an-
ni regolarmente, ed in qualunque altro tempo,
nel caso però di giustificati sospetti, di dolare,
o colpevoli mancanze previo un semplice
stragiudiziaro avviso da trasmettersi al Li-
vellario per il di lui intervento, se dovrà
farsi la ricognizione a spese del Direttario:
dichiarandosi che al caso risultassero deterio-
rati, anzi che migliorati in confronto del
loro stato primitivo risultante dalla con-
segna, in tal caso, non solo sarà tenuto il Li-
vellario in allora a pagare del proprio
le spese della ricognizione, e rifare l'impor-
to dei danni dal medesimo recati al fon-
do livellato, ma altresì s'intenderà incasso
ipso jure, et facto, e senza che faccia di
bisogno d'alcuna giudiziale dichiarazione,
nella pena della caducità, se così piacerà al
Direttario.

14. Dovrà il Livellario difendere, e conservare

tutte le ragioni, e diritti competenti a
Beni livellati, al qual effetto si darà al
Livellario un dettagliato elenco di tutte le
scritture relative al fondo livellato, affin-
ché il medesimo, pigendolo il bisogno, possa
richiamare quelle che gli occorreranno dall'
Archivio del Fondo di Religione colle do-
vute cautele, e con obbligo di restituirele
dopo il conveniente uso, purché il Regio
Fisco, che dovrà sempre previamente sen-
tirsi, non abbia cosa da rilevare in con-
trario; qualora poi li diritti suddetti
verissero pregiudicati per trascuragine,
e incuria del Livellario, sarà lo stesso
tenuto di malversazione, ed incorrerà nel-
la pena della caducità come sopra, oltre
l'obbligo di rifare li danni, che avrà ca-
gionato al Direttario.

Spendingo rilevato, che l'aja sotto parte del
Tit. 887. sub. 3. sia stata occupata da alcu-
ni Compensatori confinanti, potrà l'ac-
quirente, anzi dovrà a proprie spese ri-
vendicare il diritto competente al vacante
Beneficio supra detta cja, ed in caso che

Carolus Bonif.
Regina Regi

- non fosse riconosciuta appartenente a detto vacante beneficio, non potrà il dettato Livellario pretendere alcun benche minimo abbassamento, o riduzione del Canone che verrà convenuto nemmeno per le spese che avesse fatto per detta causa.
15. Non potrà il Livellario metter mano alle piante da cima, che verranno a tale oggetto descritte nella consegna, salvo quelle, che si considerano per cedue, arrivate, e che sieno ad un certo grado di maturanza, le quali però non potrà ne men esse levare senza espressa licenza in iscritto del Direttario, e ciò sotto pena del triplicato valore di dette piante, e nel caso di levare col consenso del Direttario dovrà surrogare allievi, da quali sopra col tempo spererà reintegrato il numero delle piante levate, e restare salva la sostanza de' Beni.
16. Cederanno a beneficio del Livellario tutte le piante, che moriranno naturalmente, e con quelle, che converrà levare per una migliore coltura de' fondi, o perché trovandosi in vicinanza d'un fiume inducessero

Caroly Bronit.
Aegina no.

- il pericolo d'una corrosione, come pure potrà il Livellario levare quelle piante, che gli occorreranno per le Riparazioni, e nuove Fabbriche si di Case, che d'Edificij d'acque, in questo caso però non lo potrà fare senza la partecipazione del Direttario, a cui sarà facoltativo di far riconoscere il bisogno delle Riparazioni, e l'utilità de' nuovi Edificij, ed il quantitativo delle piante occorrenti, e ciò a spesa del Livellario.
17. Dovrà il Livellario mantenere tutte le veglianti Investiture de' Beni Livellati fino al rispettivo loro termine, e s'intenderà entrato in luogo, e stato del Direttario per l'esazione de' fitti convenuti co' rispettivi Affittuari, senza però alcuna responsabilità del Direttario, e qualora piacesse al Livellario di rescinderle, dovrà esso in tal caso tenere indenne, e rilevata la Regia Amministrazione da qualunque regresso, molestia, e danno, che per tale causa potesse soffrire.
18. Sarà pure tenuto il Livellario di far seguire

il trasporto alle Tavole del Corpo in propria testa de' Beni Livellari, colla specificazione delle loro qualità Livellarie, e del nome del Direttario e ciò dentro il termine delle seguenti leggi del Corpo.

19. Havendosi li Beni da Livellarsi soggetti a qualche legato di Meffe, Dote, o ad altro peso perpetuo questi rimarranno a carico del Fondo di Religione, senza verun obbligo del Livellario: qualora poi il Fondo da Livellarsi si scoprisse sottoposto a qualche livello, di cui non se ne fosse avuto riguardo nello stato formato dal Cerito D'ufficio, dovrà bensì il Livellario assumere l'obbligo di pagare l'annuo Canone al Direttario, ma colla proporzionata compenza, o deduzione da farsegli dal detto Fondo di Religione sull'annuo Canone, che sarà convenuto, con pure dovendosi al Direttario pagare qualche Landemio questo per la prima volta gli verrà adbonato dal Fondo di Religione.

20. Per buon ingresso in via di ideale, ed anche per cauzione del Direttario dovrà il

Livellario pagare la somma, che corrisponderà a tre annate di Canone, e tale pagamento dovrà farsi in tre rate eguali, cioè la prima all'atto dell'istromento la seconda alla metà del primo anno del contratto, e la terza alla fine dello stesso primo anno, senza che tale somma in qualunque futuro tempo, o caso di caducità, o consolidazione dell'utile, col diretto sia ripetibile, e dovrà cantare l'asta per il pronto pagamento delle tre annate di Canone da pagarsi nelle rate come sopra.

21. Le deliberazioni si faranno all'asta, e per conseguenza al miglior offerrente; si dichiarerà però, che per li Beni asciutti, e principalmente nella Colina, qualora la deliberazione cade nella persona del Masaro, o Masari, dai quali li Beni da Livellarsi attualmente vengono coltivati, in tal caso per una specialità di riguardo, ritenuto nel resto tutti li patti sopra espressi, se gli userà dal Regio amministratore nell'ammontare delle prime tre rate qualche agevolanza, avuto riguardo alla papata loro condotta, e singolar-

Carlo Bonif.
Regio. Mg.